

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 In data 27-03-2018	OGGETTO:I.M.U. (Imposta Municipale Propria). Approvazione aliquote per l'anno 2018.
--	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune, in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri con appositi avvisi è presente il sindaco, dr Gianfranco Soletta , con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

Soletta Gianfranco	P	Tanda Pasquale	P
Bussu Francesco	P	Tola Gavina	P
Colombo Giovanna	P	Ruda Sebastiano	P
Fadda Maria Laura	P	Cossu Antonio Maria	A
Piredda Giuseppina	P	Cossu Maria Luisa Rita	A
Seddaiu Antonello	P	Ruda Pietro	P
Tanca Salvatore	P		

presenti n. 11 e assenti n. 2.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e 13 del Decreto legge n. 201 del 2011, con i quali è istituita e disciplinata l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 2013, come modificati dalla Legge n. 208 del 2015, che istituiscono e disciplinano l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili diversi dalle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge 147 del 2013 che stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTE le disposizioni della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che stabiliscono modifiche alla disciplina dell'IMU recepite da questo Ente con Deliberazione C.C. n.12 del 27.04.2016;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 05.09.2014 con la quale è stato designato il funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IMU - TASI - TARI);

VISTO l'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 che stabilisce che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi e che, per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 05.09.2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 27.04.2016;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000 come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge n. 448 del 2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale: *"Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;"*

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267 del 2000 come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014, relativo ai principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile, il quale al comma 1, stabilisce tra l'altro, che .. *"gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti d un orizzonte temporale almeno triennale. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. "*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017 (pubblicato in G.U. Serie Generale n.285 del 06/12/2017), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 28 Febbraio 2018;

VISTO, altresì, il Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 38 del 15/2/2018), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato differito al 31 Marzo 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 677, primo capoverso, della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013;

VISTO il comma 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015 che stabilisce, per l'anno 2016, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi ad essi attribuiti, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che il comma 42 dell'articolo 1 della Legge n. 232 del 2016 conferma il suddetto "blocco degli aumenti di aliquota" anche per l'anno 2017;

VISTO altresì l'art. 1, comma 37 lett. a), della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), che dispone tale blocco anche per l'anno 2018;

VISTE le disposizioni dettate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e ss.mm.ii. in materia di aliquote dell'imposta municipale propria e relative detrazioni, di seguito riepilogate:

- aliquota di base dello 0,76%, modificabile dal Comune, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 - punti percentuali;
- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, modificabile dal Comune, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, modificabile dal Comune in diminuzione fino allo 0,1 per cento;
- detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione con facoltà del Comune di elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- applicazione della suddetta detrazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che, per l'anno 2018, si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni in materia di IMU:

- L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione (art. 13, comma 2, D.L. 06.12.2011, n. 201);
- La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (art. 13, comma 3, D.L. 06.12.2011, n. 201);
- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." (art.9-bis del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014 nr.80);
- La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 13, comma 3, D.L. 06.12.2011, n. 201);
- La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art.13, co. 3, D.L. 06.12.2011, n. 201);
- A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, comma 13, Legge 28.12.2015, n. 208);
- A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 1, comma 708, L.27.12.2013, n. 147

PRESO ATTO che il Comune di Thiesi è compreso nell'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, e che, pertanto, opera sull'intero territorio comunale – per l'anno 2018 – l'esenzione IMU per i terreni agricoli ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

VISTA la Risoluzione n. 5/DF del 28.03.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede, tra l'altro, che i Comuni, per effetto della riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali, con esclusione della facoltà da parte del Comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento per detta tipologia di immobili;

RITENUTO di dover confermare l'applicazione delle aliquote di seguito riportate:

- aliquota ordinaria: 0,76 per cento;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 27-03-2018 COMUNE DI THIESI

- aliquota abitazioni principali e relative pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9): 0,4 per cento;

RITENUTO di applicare le seguenti detrazioni:

- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9): euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta;
- detrazione alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977: euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta;

VISTO l'articolo 17, comma 5, del Regolamento IUC che stabilisce che l'IMU non debba essere versata qualora l'importo dovuto per l'intero periodo d'imposta e per tutti gli immobili posseduti sia inferiore a € 12,00;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 13, comma 13-bis del Decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto legislativo n. 360 del 1998;

VISTA la Legge 27.12.2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.", pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 267 del 2000;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

Con n. 9 voti favorevoli, palesemente espressi, e n.2 astenuti (Ruda P. e Ruda S.)

DELIBERA

1. Di confermare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno d'imposta 2018:
 - aliquota ordinaria: 0,76 per cento;
 - aliquota abitazioni principali e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9): 0,4 per cento;
 - detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (cat. A/1, A/8, A/9): euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta;
 - detrazione alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977: Euro 200,00 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta dovuta;
2. Di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;
3. Di inviare il presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo n. 360 del 1998;

Infine ,con separata ed unanime votazione DELIBERA di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000, stante l'urgenza di consentirne l'operatività.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL sindaco
dr Gianfranco Soletta

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Sonnu

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gavina Ruda

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gavina Ruda

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line in data 28-03-2018 al n.305 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32 della Legge 18.6.2009 n.69).

Thiesi, 28-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).
 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Silvia Sonnu